

Ambiente. Chiarite le modalità di presentazione del Mud

La comunicazione Sistri anche con i vecchi moduli

Paolo Pipere

■ Doppia abrogazione che conferma. Non convenzionale, ma sicuramente pratica la soluzione prospettata per superare il dilemma sulle modalità di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud), un adempimento che coinvolge oltre 300mila imprese e enti.

Sia i produttori iniziali di rifiuti sia i gestori di impianti di recupero e smaltimento potranno scegliere se comunicare i dati relativi al 2011 per mezzo del portale Sistri, compilando online il cosiddetto "Mudino", o usando i tradizionali moduli e le regole di presentazione definite dal Dpcm 27 aprile 2010. La possibilità di utilizzare anche quest'anno la vecchia modulistica, abrogata prima dal Dlgs 205/2010 e poi dal Dpcm del 23 dicembre 2011, è indirettamente confermata dalla diffusione del software per la compilazione tramite i siti internet delle Camere di commercio.

Il temporaneo ripristino dei moduli abrogati, che anche l'anno scorso era stato legittimato dalla circolare del ministero dell'Ambiente del 2 marzo 2011, supera le difficoltà connesse alla "comunicazione Sistri", introdotta dal Dm istitutivo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 12, comma 1, Dm 17 dicembre 2009) e in seguito confermata dal regolamento d'attuazione Sistri (articolo 28, comma 1, Dm 52/2011), come unica possibilità di adempire all'obbligo di comunicazione annuale al catasto dei rifiuti. L'accesso al portale Sistri per l'imputazione dei dati è riservato ai delegati Sistri dell'impresa

o dell'ente e impone l'impiego delle chiavette Usb con i certificati di firma digitale. Questa scelta esclude perciò le associazioni imprenditoriali, se non sono state delegate, e i consulenti. Il portale Sistri non consente neppure l'acquisizione telematica dei file di dati elaborati dai software gestionali utilizzati dalle imprese, funzionalità da anni garantita dal sito www.mudtelematico.it, un sistema che consente alle associazioni e ai consulenti delegati dalle imprese di trasmettere le dichiarazioni sottoscrivendole con la propria smart card.

I produttori iniziali di rifiuti, a differenza dei gestori di impianti

di recupero o smaltimento per i quali è prescritta la trasmissione dei dati su supporto magnetico o l'invio telematico, potranno scegliere anche di predisporre il Mud definito dal Dpcm 27 aprile 2010 su supporto cartaceo, spedendolo o consegnandolo alle Camere di commercio.

Oltre al programma per compilazione del vecchio Mud, è stato rilasciato anche software che permette ai gestori di veicoli fuori uso di elaborare il file di dichiarazione conforme alle specifiche definite dal Dpcm 23 dicembre 2011, e quest'anno può essere trasmesso solo tramite il sito www.rdt telematico.it.

È disponibile anche il sito www.mudcomuni.it, dedicato alla raccolta dei Mud dei Comuni (o consorzi di Comuni e Comunità montane) ai quali il Dpcm 23 dicembre 2011 ha imposto per la prima volta la compilazione online dei dati relativi alla raccolta dei rifiuti urbani e speciali raccolti sulla base di una convenzione, prevedendo però che i Comuni privi di smart card possano stampare la dichiarazione, sottoscriverla e inviarla con raccomandata alla Camera di commercio competente. L'innovazione anche la possibilità di immettere automaticamente nel sito i dati già predisposti per altre rilevazioni statistiche introdotte da leggi regionali. Confermate, infine, anche le consuete regole per la comunicazione annuale sulle apparecchiature elettriche immesse sul mercato dai produttori e dagli importatori e ai Raee raccolti, recuperati e smaltiti.

Le istruzioni

01 | LE REGOLE

Il Dlgs 205/2010 e il Dpcm del 23 dicembre 2011 avevano abrogato la vecchia modulistica, ma non avevano predisposto una nuova procedura

02 | LA PRASSI

Lo scorso anno l'utilizzo dei vecchi moduli era stato previsto con circolare ministeriale, quest'anno è indirettamente confermato dalla diffusione dei software ufficiali

03 | LE CONSEGUENZE

L'accesso al portale Sistri è riservato ai delegati dell'impresa, ed esclude quindi le associazioni imprenditoriali e i consulenti